

REGOLAMENTO (CE) N. 1222/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1994

che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e prodotti lattiero-caseari, delle uova, del riso, dello zucchero e dei cereali, prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli in oggetto sotto forma di alcune merci trasformate non comprese nell'allegato II del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi di detti prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi nella Comunità può essere coperta mediante restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽³⁾, stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo; che le regole adottate con questo regolamento possono essere globalmente mantenute prima di procedere ad una revisione più approfondita del regime;

considerando che occorre tuttavia apportare fin d'ora alcune modifiche al regime;

considerando che le merci in oggetto possono essere ottenute, sia direttamente a partire da prodotti di base, sia a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, o ancora a partire da prodotti assimilati ad una di queste categorie; che, nell'uno e nell'altro caso, è opportuno fissare le modalità applicabili per il calcolo dell'ammontare della restituzione all'esportazione;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla

produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente⁽⁴⁾, a norma del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti dell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione⁽⁶⁾, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾, ed il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93⁽¹⁰⁾, stabiliscono un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che è opportuno fare in modo che le imprese esportatrici possano conoscere con sufficiente anticipo l'importo della restituzione di cui possono beneficiare; che all'uopo, con le riserve previste all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽¹²⁾, ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, occorre fissare tale importo per la durata di un mese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari per il regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma

(¹) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

(²) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(³) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

(⁴) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(⁵) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(⁶) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(⁷) GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.

(⁸) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(⁹) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

(¹⁰) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(¹¹) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(¹²) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.